

CAPITOLO VI - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

VI.1 PRINCIPI GENERALI

VI.1.1 Modifiche automatiche derivanti da Norme Imperative

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del Codice Civile, il Codice di Rigassificazione e ciascun Contratto per la Capacità saranno di volta in volta automaticamente modificati e/o integrati dalle norme imperative previste dalla Normativa applicabile.

VI.1.2 Aggiornamenti

Le seguenti disposizioni di questo capitolo VI descrivono la procedura che verrà seguita dal Gestore qualora si rendesse necessario modificare e/o integrare le disposizioni del Codice di Rigassificazione al fine di:

- conformare il Codice di Rigassificazione a qualsiasi norma imperativa disposta dalla Normativa applicabile che sia in tutto o in parte incompatibile con il Codice di Rigassificazione e che non aggiorni e/o integri automaticamente il Codice di Rigassificazione ai sensi degli art. 1339 e 1419, comma 2, del Codice Civile;
- conformare il Codice di Rigassificazione alle mutate condizioni tecniche o di mercato;
- correggere errori materiali del testo nel Codice di Rigassificazione; o
- rendere le operazioni del Terminale più efficienti alla luce dell'esperienza acquisita con la prestazione del Servizio.

Le proposte di aggiornamento verranno predisposte dal Gestore, anche alla luce delle richieste avanzate dai soggetti aventi diritto, secondo le modalità di seguito indicate. Le proposte di aggiornamento, unitamente al parere del Comitato di Consultazione, verranno trasmesse all'ARERA per la verifica di conformità ai criteri per la predisposizione dei codici di rigassificazione e con gli obiettivi generali relativi all'accesso ed all'utilizzo degli impianti di rigassificazione del GNL.

La procedura di seguito descritta ha lo scopo di:

- (a) consentire la partecipazione dei soggetti aventi diritto al processo dinamico di aggiornamento del Codice di Rigassificazione;
- (b) assicurare che le proposte di aggiornamento siano coerenti con i principi fondamentali del Codice di Rigassificazione e siano di supporto nel rendere il processo efficiente;
- (c) assicurare l'attuazione delle modifiche accettate in tempi compatibili con:
 - (i) il grado di complessità tecnica;
 - (ii) la necessità di modificare i processi operativi in uso presso il Terminale
 - (iii) gli investimenti che sono necessari all'attuazione degli aggiornamenti adottati.

VI.2 RICHIESTE DI MODIFICA

VI.2.1 Soggetti aventi diritto a presentare richieste per l'aggiornamento del Codice di Rigassificazione

I soggetti che hanno il diritto di presentare richieste di modifica per l'aggiornamento del Codice di Rigassificazione sono:

- (a) gli Utenti in forma singola o associata; e
- (b) le altre imprese (trasporto e stoccaggio) e le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte.

Tali richieste di modifica devono essere presentate al Gestore tramite lettera raccomandata, anticipata via fax ai recapiti indicati sul Sistema di Comunicazione Elettronico, nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate e, qualora fosse ritenuto opportuno, possono essere inoltrate al Comitato di Consultazione.

VI.2.2 Requisiti di ricevibilità delle segnalazioni

Ogni richiesta di modifica, per essere dichiarata ricevibile dal Gestore, deve:

- (a) includere le informazioni riguardanti il soggetto segnalante (la società, la sede legale etc.) e di almeno una persona di riferimento da poter contattare in relazione alla richiesta in oggetto (nome, numero di telefono, numero di fax e e-mail);
- (b) contenere una breve descrizione della natura della richiesta di modifica;
- (c) indicare le ragioni per le quali il soggetto richiedente ritiene che la modifica debba essere adottata;
- (d) presentare eventuale documentazione (analisi, rapporti, ecc.) a supporto della modifica oggetto della richiesta;
- (e) indicare una data per l'entrata in vigore della richiesta, che non potrà essere anteriore a quella di invio della richiesta stessa.

VI.2.3 Dichiarazione di ricevibilità

Il Gestore dovrà verificare la conformità della segnalazione notificata ai requisiti di cui all'articolo VI.2.2 entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla sua ricezione. Nel caso in cui uno o più di tali requisiti risulti mancante, il Gestore chiederà al soggetto che ha richiesto la modifica l'integrazione della segnalazione, restando inteso che l'integrazione dovrà essere effettuata – pena la sua irricevibilità – entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Gestore. Il termine di 20 (venti) Giorni Lavorativi di cui al seguente articolo VI.2.4 decorrerà dalla ricezione della richiesta contenente le integrazioni richieste dal Gestore.

La richiesta verrà dichiarata ricevibile se il Gestore non si esprime in merito alla richiesta entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla sua notifica o dal ricevimento delle integrazioni richieste.

VI.2.4 Valutazione della segnalazione

Se la verifica di ricevibilità, secondo quanto previsto all'articolo VI.2.3 sopra, ha dato esito positivo, il Gestore dichiara ricevibile la richiesta di modifica e provvede a valutarla sulla base dei seguenti criteri:

- (a) la coerenza degli aggiornamenti con la Normativa applicabile e con i principi del Codice di Rigassificazione;
- (b) le modalità con cui dette proposte contribuiscono al miglioramento della funzionalità del Codice di Rigassificazione; e
- (c) le implicazioni operative sull'attività di rigassificazione di GNL e/o sul Servizio, anche in termini di tempo di adeguamento e costi generati.

Nel corso del processo di valutazione, il Gestore può richiedere informazioni aggiuntive e/o chiarimenti al soggetto che ha presentato la segnalazione.

Le segnalazioni in relazione alle quali il Gestore ha espresso una valutazione positiva verranno trasformate in proposte di aggiornamento del Codice di Rigassificazione.

Se la richiesta venisse valutata negativamente il Gestore la rende disponibile all'ARERA, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione da parte del Gestore della richiesta di modifica ritenuta ricevibile, unitamente ad una relazione che illustri le motivazioni sulla base delle quali ha ritenuto di non sottoporla a consultazione pubblica. Qualora l'ARERA rilevi altresì l'opportunità di sottoporre a consultazione una richiesta di modifica ricevuta in base a quanto precede, il Gestore avvierà il relativo processo di consultazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di apposita comunicazione in tal senso da parte dell'ARERA, dandone comunicazione al soggetto interessato.

VI.3 PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

VI.3.1 Predisposizione delle proposte di aggiornamento

Le proposte per l'aggiornamento del Codice di Rigassificazione verranno predisposte dal Gestore ai sensi della Delibera ARERA n. ARG/gas 55/09, del 7 maggio 2009, anche sulla base delle richieste avanzate da parte dei soggetti aventi diritto, per le quali sia stata espressa una valutazione positiva. Le proposte di aggiornamento devono:

- (a) contenere una breve descrizione della natura della modifica, indicando le ragioni sulle quali il Gestore basa la decisione di adottare l'aggiornamento;
- (b) indicare gli articoli e i capitoli del Codice di Rigassificazione che sono interessati dalla proposta, unitamente alle modifiche da apportare al testo del Codice di Rigassificazione;
- (c) essere accompagnate da eventuale documentazione (analisi, rapporti, ecc.) a supporto dell'opportunità di adottare l'aggiornamento proposto;
- (d) indicare una data per l'entrata in vigore della modifica richiesta.

Il Gestore provvederà, inoltre, ad assegnare a ciascuna proposta un numero di riferimento e registrerà la proposta nell'apposito registro che sarà conservato nella sede legale del Gestore e rimarrà disponibile per la consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

VI.3.2 Consultazione della proposta di aggiornamento

Il Gestore provvederà ad inviare le proposte di aggiornamento al Comitato di Consultazione, in modo da consentire al Comitato stesso di esprimere, ai sensi dell'articolo 3 della Delibera ARERA n. ARG/gas 55/09, del 7 maggio 2009, un proprio parere in merito.

Contestualmente all'invio della proposta di aggiornamento al Comitato di Consultazione, il Gestore provvede a pubblicare la proposta di aggiornamento sul Sistema di Comunicazione Elettronico, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare le proprie osservazioni in merito alla proposta.

La proposta di aggiornamento predisposta dal Gestore in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità verrà pubblicata sul Sistema di Comunicazione Elettronico entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del provvedimento, salvo che il provvedimento stesso non preveda un diverso termine massimo.

Il Gestore ha facoltà di proporre proposte di aggiornamento in qualsiasi momento dell'anno termico.

La fase di consultazione ha una durata di:

- (a) 45 (quarantacinque) giorni, oppure
- (b) 30 (trenta) giorni nel caso di proposta di aggiornamento predisposta dal Gestore in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità, salvo che il provvedimento non preveda un termine massimo.

VI.3.3 Trasmissione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente della proposta di aggiornamento

Entro 20 (venti) giorni dal termine del processo descritto all'articolo VI.3.2 di cui sopra, il Gestore, per consentire l'accertamento di conformità delle proposte e ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.7 della Delibera ARERA n. ARG/gas 55/09, del 7 maggio 2009, trasmette all'ARERA:

- (a) le proposte di aggiornamento del Codice di Rigassificazione, come eventualmente modificate in considerazione dei pareri e dei commenti ricevuti durante il corso del processo di consultazione;
- (b) i relativi pareri e segnalazioni formulati o inviati dal Comitato di Consultazione;
- (c) un rapporto che illustri come tali pareri, commenti e segnalazioni siano stati tenuti in considerazione.

Il termine sopra indicato si riduce a 10 (dieci) giorni nel caso di proposta di aggiornamento predisposta dal Gestore in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità.

Le proposte inviate all'ARERA saranno pubblicate dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

Il Gestore provvede a pubblicare il codice aggiornato sul Sistema di Comunicazione Elettronico entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ARERA del relativo aggiornamento.

VI.4 COMUNICAZIONI

Ogni ulteriore comunicazione relativa all'aggiornamento del Codice di Rigassificazione o relativa a questo CAPITOLO VI - dovrà essere inviata – tramite lettera raccomandata anticipata via fax – all'indirizzo indicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico.